

DELIBERA N. 37/22/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 1609/DDA/NV - DDA/4165 - <http://pechinoexpress.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*”;

prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**4165**, acquisita in data 2 marzo 2022 (prot. n. DDA/000077), è stata segnalata dall'Avv. Fabrizio Ievolella, in qualità di legale rappresentante della società Banijay Italia S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza sul sito *internet* <http://pechinoexpress.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 1 Ep.1	2012	https://2uscreativem3-vh.akamaihd.net/□/124□/index_0_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 1 Ep.2	2012	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 1 Ep.3	2012	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 1 Ep.4	2012	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 1 Ep.5	2012	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 2 Ep.6	2013	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 2 Ep.7	2013	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8

Banijay Italia S.p.A.	Edizione 2 Ep.8	2013	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 2 Ep.9	2013	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 2 Ep.10	2013	http://uscreativemedia6-vh.akamaihd.net/□/1□/index_5_av.m3u8
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 5 Ep.1	2016	https://streamtape.com/v/jp6Le79r4wim2D/Pechino.Express.S05E01.corey91.mp4
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 5 Ep.2	2016	https://mixdrop.co/f/167q8j17hvo9gq
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 5 Ep.3	2016	https://mixdrop.co/f/6q79omodslm3gd
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 5 Ep.4	2016	https://mixdrop.co/f/gnjkgz7jcd1vjx
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 5 Ep.5	2016	https://mixdrop.co/f/6q79oovjbgklpn
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 6 Ep.1	2017	https://mixdrop.co/f/mdkn9qzla87xxd
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 6 Ep.2	2017	https://mixdrop.co/f/j9dzj3jgfr8n78
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 6 Ep.3	2017	https://mixdrop.co/f/vnkzp6ortqwo70j
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 6 Ep.4	2017	https://mixdrop.co/f/1vn4p6l7tkenp3v
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 6 Ep.5	2017	https://mixdrop.co/f/j9dzj36xavm8lq
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.1	2020	https://mixdrop.co/f/zip1zxm3qilkwp
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.2	2020	https://mixdrop.co/f/wnlmjq17f00d3me
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.3	2020	https://mixdrop.co/f/1vn41wp9bkqnx44
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.4	2020	https://mixdrop.co/f/wnlmj1w9t00jjqk
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.5	2020	https://mixdrop.co/f/pkj98rkjf4x18g
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.6	2020	https://mixdrop.co/f/vnkz9wkdtjp67d
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.7	2020	https://mixdrop.co/f/kn0m8jkncvkzv
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.8	2020	https://mixdrop.co/f/q11984wgf0po47
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.9	2020	https://mixdrop.co/f/6q79mne0fppwdl
Banijay Italia S.p.A.	Edizione 8 Ep.10	2020	https://mixdrop.co/f/1vn4pd7ksgl640

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Banijay Italia S.p.a. è titolare in esclusiva per l'Italia del format e del marchio figurativo a colori "Pechino Express" e dal 2012 ha realizzato le prime 8 stagioni del predetto programma su commissione di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a, e ha in corso la realizzazione della nona edizione dello stesso per conto di Sky Italia S.p.a., la cui prima messa in onda è attualmente prevista a decorrere dal 10 marzo pv.. Il sito segnalato con la presente istanza contiene e riproduce illegalmente le stagioni 1-2-5-6-7-8, prodotte da Banijay Italia e trasmesse da Rai, nonchè marchi, loghi, simboli e segni distintivi del programma stesso. Con la presente richiediamo l'intervento dell'Autorità per la cessazione immediata di tale violazione. Alleghiamo alla presente istanza il doc. "Elenco link diretti opera diffusa in violazione*

diritto autore" contenente i link alle edizioni 1-2-5-6-7-8 illegalmente contenuti e riprodotti sul predetto sito internet."

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. L'effettiva presenza delle diverse edizioni del programma "Pechino Express" prodotto dalla società Banijay Italia S.p.A, relativo alle prime 8 stagioni, realizzato dal 2012 al 2020, e trasmesso da Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a, di cui il soggetto istante dichiara essere titolare e dunque diffuso in violazione della citata legge n. 633/41, hanno indotto la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo mail LINK@PECHINOEXPRESS.COM, è stato verosimilmente registrato dalla società CSL Computer Service Langenbach GmbH, con sede a Hansaallee 191/193, 40549 Düsseldorf, Germania, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@joker.com, per conto di un soggetto non identificato;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Hetzner Online GmbH, con sede a Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania, il cui indirizzo di posta elettronica è info@hetzner.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a Gunzenhausen, Germania;

4. con comunicazione del 3 marzo 2022 (prot. n. DDA/0000804), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1609/DDA/NV** relativo all'istanza DDA/4165, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;



6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 marzo 2022, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, *lett. a) e d)*, della citata legge n. 633/41;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://pechinoexpress.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://pechinoexpress.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://pechinoexpress.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba